

|  |   |  |
|--|---|--|
|   | <b>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE<br/>DEL PRETE - FALCONE</b><br>SAVA |   |
| SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B<br><i>Biotechnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica<br/>Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica</i><br>CORSO SERALE: TATF04151R <i>Elettronica ed Elettrotecnica</i> | LICEO SCIENTIFICO<br>TAPS041019<br><i>Scienze Applicate</i>                     | SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G<br><i>Servizi Socio Sanitari - Produzioni Industriali e Artigianali</i><br>IPIA. San Marzano di S.G: TARI04101E <i>Manutenzione e Assistenza Tecnica</i> |

I. I. S. S. "O. DEL PRETE - G. FALCONE - SAVA(TA)  
 Prot. 0010001 del 24/10/2019  
 (Uscita)

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

**REGOLAMENTO UTILIZZO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA  
 NELL'AREA INTERNA ED ESTERNA DELL'ISTITUTO**

*(Approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 29/04/2019 delibera n.5/2019)*

CONSIDERATO il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali avvenuto nella riunione sindacale del 14/02/2014;

VISTO il D.lgs n. 196/2003 (codice privacy coordinato con il D.lgs 101/2018) e i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità in esso sanciti che devono informare ogni trattamento di dati personali;

RILEVATO che il Codice privacy deve essere applicato integralmente alla videosorveglianza, soprattutto laddove prevede che il trattamento (in questo caso la ripresa delle immagini con o senza registrazione, deve essere contenuto e limitato agli scopi effettivi e dalle necessità concrete;

RILEVATO che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art.2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori;

VISTO il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 8 aprile 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010, nonché il Parere 2/2009 sulla "Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)", adottato l'11 febbraio 2009 dal Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati personali, e la guida del Garante della Privacy "La privacy tra i banchi di scuola";

VISTO il Provvedimento del Garante della privacy n. 230 dell'8 maggio 2013: «Considerato che come affermato dal Parere n. 2/2009 citato, i sistemi di videosorveglianza possono essere autorizzati "...se necessari e se l'obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi disponibili meno intrusivi..."»;

VISTO il Provvedimento 8 maggio 2013, doc. web n. 2433401 che cita il parere della Commissione Europea – "l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l'infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo";

VISTO che nell'Istituto si tengono in orario pomeridiano e su tutti i piani, molteplici attività che vedono coinvolti studenti e non, per cui non è possibile attivare vigilanza da parte dei collaboratori scolastici, che di pomeriggio non sono al completo e spesso impegnati in compiti di pulizia;

VISTA la necessità di prevenire episodi di furti, danneggiamenti e intrusioni da parte di ignoti;

VISTO che l'edificio scolastico ha più porte di accesso e diverse uscite di sicurezza, e che la postazione dei collaboratori scolastici consente una osservazione limitata alle porte principali e di emergenza, rimanendo completamente privi di controllo molti accessi tutti apribili a spinta dall'interno;

VISTO che in tale situazione si pongono problemi di sicurezza (finalità diversa da quella della tutela della proprietà da atti vandalici e parimenti meritevole di tutela) rispetto all'ingresso nella scuola e nelle aule;

VISTO che gli esiti di questa mancata sorveglianza potrebbero prodursi in modo negativo sull'incolumità degli studenti affidati alla tutela dell'istituto oltre che sulla tutela della struttura e dei beni presenti;

VISTO che appaiono pertanto sussistenti tutti i requisiti che impone la normativa e, nello specifico, quelli di necessità e proporzionalità con riguardo al sistema di videosorveglianza con registrazione delle immagini;

VISTO che durante l'intero arco della giornata, all'entrata e all'uscita della scuola e negli spazi in cui possono circolare persone esterne alla popolazione scolastica solo operando in tal modo è possibile garantire la sicurezza nei confronti di minacce esterne;

CONSIDERATO che il sistema di videosorveglianza viene conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi, e in modo da cancellare periodicamente automaticamente i dati eventualmente registrati;

VISTO l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori che prevede che gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati dall'imprenditore esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale;

Si delibera il seguente disciplinare:

**“Regolamento per la Videosorveglianza” redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali.**

#### Art. 1 - FINALITA'

Le finalità che l'ISS “DelPrete-Falcone” intende perseguire con la videosorveglianza sono alcune delle funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi presso la sede dell'Istituto;
- b) garantire un adeguato grado di sicurezza alla popolazione scolastica (dipendenti, studenti, docenti, etc.);
- c) tutelare l'immobile in gestione all'amministrazione scolastica;
- d) tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nelle sedi scolastiche;
- e) prevenire eventuali atti vandalici.

#### Art. 2 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Le caratteristiche dettagliate delle telecamere e le certificazioni sono agli atti della scuola.

Le immagini fornite non possono essere esaminate da remoto, e il terminale è custodito con password e non esposto.

Nella dislocazione delle 23 telecamere installate internamente ed esternamente all'istituto sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;
- Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;
- Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;
- I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell'Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato.
- La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

#### Art. 3 - FUNZIONAMENTO E ACCESSO AI DATI

La registrazione è conservata per un periodo di 24 ore. Per i periodi di sospensione delle attività, in ragione dello spazio temporale previsto per le stesse, è prevista un'estensione del periodo di registrazione fino a 96 ore, onde consentire all'istituzione scolastica di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza generale dell'istituto. Nella fattispecie si fa riferimento al punto 3.4, comma 2 del provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza "La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria." Il posizionamento delle apparecchiature è segnato da appositi cartelli.

L'allungamento dei tempi di conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione deve derivare da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso.

#### Art. 4 - PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDEENZA

Ai sensi del regolamento Europeo il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

In particolare per il principio di liceità il Provvedimento 8 maggio 2013, doc. web n. 2433401, cita un parere della Commissione Europea – "l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza

di bambini e studenti nei centri per l'infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo", sancisce che la tutela dell'incolumità fisica dei minori è una finalità "senz'altro lecita".

Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

#### Art. 5 - TRATTAMENTO DATI – TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI

Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell'Istituto il Dirigente Scolastico prof. Alessandro Pagano.

Incaricato alla gestione della video sorveglianza è il prof. Leonardo Antonio Di Lorenzo.

Gli incaricati interni, nominati opportunamente, potranno operare la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all'Autorità di P.S. o di P.G. Non potranno essere divulgati in nessun altro caso. La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

#### Art. 6 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.1 con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al

suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale apposito della Scuola. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti della Scuola. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle già registrate.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

#### Art. 7 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

La scuola, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Area soggetta a videosorveglianza. In questa area è operativo un sistema di videosorveglianza attivo. La registrazione è effettuata dalla Scuola per fini di sicurezza "

La scuola comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo.

#### Art. 8 - ACCERTAMENTO DI ILLECITI

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il titolare del trattamento o l'incaricato della videosorveglianza potrà provvedere a visionare o registrare le immagini (dando immediata comunicazione al Dirigente scolastico).

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 4, l'incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

#### Art. 9 - PUBBLICITA'

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

- La pubblicazione sul sito internet dell'istituto [www.delpretefalcone.edu.it](http://www.delpretefalcone.edu.it) del presente provvedimento concernente il funzionamento dell'impianto
- L'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata
- L'affissione all'Albo dell'Istituto del presente provvedimento

#### Art. 10 - INFORMAZIONE

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire i regolamenti e le risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.

#### Art. 11 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

#### Art. 12 - PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il 29/04/2019 e manterrà la propria validità fino a nuova deliberazione del Consiglio di Istituto.

**ALLEGATO 1 – CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI**

- 1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) ignifugo dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
  - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
  - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
  - all'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare;
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- 9) Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di seguito indicato nel quale dovranno comunque essere riportati:
  - la data e l'ora dell'accesso;
  - l'identificazione del terzo autorizzato;
  - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso;
  - la motivazione all'accesso.
- 10) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

**ALLEGATO 2 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI**

1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.

2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

3) Nel caso che le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

4) Nel caso che le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
- presenza di altre persone;
- attività svolta durante le riprese.

5) Nel caso che tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.



**MODULO RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI**

**Al Dirigente Scolastico  
Dell'ISS Del Prete-Falcone  
Prof. Alessandro Pagano  
Via Mazzini snc – Sava (TA)**

**Al Responsabile del trattamento dati**

Il sottoscritto/a ..... nato/a il ..... a ..... ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti. Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1-Luogo o luoghi di possibile ripresa

.....  
.....  
.....

2-Data di possibile ripresa .....

3-Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) .....

4-Abbigliamento al momento della possibile ripresa

.....  
.....  
.....

5-Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

.....  
.....  
.....

6-Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)

.....  
.....  
.....

7-Attività svolta durante la possibile ripresa

.....  
.....  
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti .....

(Luogo e data)

.....

In fede

.....

---

**PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE**

In data .....alle ore ..... il/la Sig./Sig.ra .....ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(Firma del ricevente la richiesta)

.....

## INFORMATIVA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Ai sensi dell'art. artt. 13 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito "GDPR") istituzione scolastica IISS "DelPrete-Falcone" con sede in via Mazzini snc – Sava (TA) nella sua veste di "Titolare del trattamento", informa che presso i propri uffici/sede è in funzione un sistema di videosorveglianza locale, idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza delle risorse umane e dei beni materiali ed immateriali presenti.

### FINALITA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento delle immagini rilevate attraverso il sistema di videosorveglianza è finalizzato a garantire la sicurezza della sede e dei locali destinati ad ospitare le attività dell'ufficio/sede:

- Prevenire e reprimere atti delittuosi presso le sedi dell'Istituto;
- Garantire un adeguato grado di sicurezza alla popolazione scolastica (dipendenti, studenti, docenti, etc.);
- Tutelare gli immobili in gestione all'amministrazione scolastica;
- Tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nelle sedi scolastiche;
- Prevenire eventuali atti vandalici.

### RACCOLTA DATI

Le immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza saranno visionate dagli incaricati per garantire un adeguato livello di sicurezza; le riprese verranno registrate mediante appositi sistemi informatizzati e conservate, per le eventuali successive verifiche da parte del personale addetto, per il tempo indicato dal "Regolamento per i sistemi di Videosorveglianza", decorso il quale le immagini saranno cancellate;

### CONSENSO

La rilevazione delle immagini ed il susseguente trattamento, pur avendo natura facoltativa, sono necessari ai fini del rispetto del piano interno per la sicurezza e delle sue procedure e poggiano sul principio del "bilanciamento degli interessi" come indicato al punto 6. 2.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante della riservatezza il 8/04/2010 in base al quale "la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso" dell'interessato per il perseguimento di fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo;

### SICUREZZA DEI DATI

La sicurezza e la riservatezza dei dati saranno garantite da misure di protezione, secondo quanto previsto dal citato provvedimento nonché dall'art. 32 del GDPR, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

### PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento procede alla conservazione delle immagini derivanti dall'attività di videosorveglianza per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono trattati, infatti il sistema provvede alla distruzione dei dati raccolti entro il termine di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Non è previsto l'utilizzo delle immagini per altre finalità ed in particolar modo è esclusa la finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

### CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte:

- soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge previste dal diritto dell'Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;
- il nostro personale dipendente, purché sia precedentemente designato come soggetto che agisce sotto l'autorità del Titolare del trattamento, a norma dell'art. 29 del Regolamento Europeo, o come Amministratore di Sistema;

#### TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali verso Paesi terzi. L'intero trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all'interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati casi entro quelli dell'Unione Europea.

#### DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, sono riconosciuti alcuni significativi diritti, tra cui quello di ottenere: conferma dell'esistenza o meno di dati personali, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge; aggiornamento, rettificazione ovvero, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei dati. Si potrà inoltre richiedere la cancellazione o la blerazione (oscuramento), in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali.

Qualsiasi informazione o istanza - anche relativamente alla indicazione degli estremi identificativi dei Responsabili del trattamento dei dati – potrà essere rivolta direttamente a DPO.

#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Istituzione Scolastica IISS "DelPrete-Falcone" Via Mazzini snc – Sava (TA)

#### DPO

In ragione delle attività di trattamento, il Titolare del trattamento ha ritenuto necessario designare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo, un Data Protection Officer (DPO).

Per contattare il Data Protection Officer inviare una e-mail all'indirizzo [gdpr@educonsulting.it](mailto:gdpr@educonsulting.it)